

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. XII

N. 64

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

Risoluzione

sulla comunicazione della Commissione concernente le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini della Comunità residenti nelle regioni di frontiera e in particolare dei lavoratori frontalieri

Annunziata il 23 marzo 1993

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare i relativi articoli 100, 118, 118A e 130A,

visto il Protocollo sulla politica sociale firmato al Consiglio europeo di Maastricht del dicembre 1991,

vista la comunicazione della Commissione sulle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini della Comunità residenti nelle regioni di frontiera e in particolare dei lavoratori frontalieri (COM(90)0561),

vista la propria risoluzione del 14 maggio 1982 su una politica economica e sociale per i lavoratori frontalieri (1),

vista la propria risoluzione del 16 dicembre 1988 sui problemi dei lavoratori frontalieri nella Comunità (2),

vista la propria risoluzione del 13 febbraio 1992 sul futuro occupazionale nelle regioni transfrontaliere legate al transito

(1) G.U. n. C 149 del 14 giugno 1982, pag. 123.

(2) G.U. n. C 12 del 16 gennaio 1989, pag. 378.

doganale, nella prospettiva del Mercato unico del 1993 (3),

vista la propria risoluzione del 9 giugno 1992 sulla cooperazione transfrontaliera e interregionale (4),

vista la propria risoluzione del 17 settembre 1992 sul mercato interno e la situazione del settore doganale privato (5),

visto il parere del Comitato economico e sociale sui problemi transfrontalieri del mercato del lavoro (6),

visto l'articolo 121 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0024/93),

A. considerando che nella Comunità vi sono 250.000 lavoratori frontalieri, più della metà dei quali è impiegata in paesi terzi,

B. considerando che la conoscenza dettagliata dei lavoratori frontalieri continua a essere lacunosa e che ciò ostacola iniziative a livello sia comunitario che locale,

C. considerando che, alla vigilia del completamento del Mercato unico, i lavoratori frontalieri continuano a incontrare una serie di problemi e di difficoltà che danneggiano le loro condizioni di vita e di lavoro e che sono direttamente connessi al fatto che il loro posto di lavoro si trova in uno Stato diverso da quello di residenza,

D. considerando che la Comunità, autonomamente e di concerto con gli enti locali e regionali, dovrebbe agire per alleviare questi problemi e difficoltà,

1. plaude alla summenzionata comunicazione della Commissione ed è convinto che essa possa costituire la base di un'iniziativa comunitaria a favore delle popolazioni di confine e dei lavoratori frontalieri;

2. è del parere che non tutti i problemi concernenti le popolazioni e i lavoratori frontalieri possano essere risolti con normative comunitarie; ritiene ciononostante che la Comunità abbia un interesse legittimo a

operare per eliminare l'influenza di frontiere nazionali sulle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni e dei lavoratori frontalieri,

promuovere l'integrazione di regioni e di mercati transfrontalieri, in particolare dei mercati del lavoro,

assicurare il rispetto del principio di coesione economica e sociale per regioni e popolazioni frontaliere,

promuovere procedure di partecipazione, informazione e consultazione degli interessati su base transfrontaliera;

3. esorta la Commissione a intraprendere un'analisi esauriente della situazione economica e sociale dei lavoratori frontalieri, *ex* frontalieri e loro congiunti, in particolare di coloro che vivono o risiedono nelle regioni di confine che rientrano negli obiettivi 1 e 2, e a studiare la fattibilità di indicatori di sviluppo atti a misurare l'integrazione tra le regioni transfrontaliere; propone che la Commissione elabori altresì una direttiva sulla « valutazione dell'impatto sulla popolazione frontaliere » da applicare all'intera legislazione nazionale in materia;

4. riconosce che molti problemi, cui le popolazioni e i lavoratori frontalieri sono confrontati, possono essere risolti adegua-

(3) G.U. n. C 67 del 16 marzo 1992, pag. 139.

(4) G.U. n. C 176 del 13 luglio 1992, pag. 38.

(5) G.U. n. C 284 del 2 novembre 1992, pag. 124.

(6) G.U. n. C95 dell'11 aprile 1988, pag. 12.

tamente e rapidamente soltanto attraverso una cooperazione bilaterale e un'intesa tra le autorità locali e regionali in ciascuno Stato membro; rileva inoltre la necessità e l'utilità di uno stretto coinvolgimento delle parti sociali;

5. chiede alla Commissione di promuovere e di agevolare gli scambi di informazioni e di esperienze tra le regioni di confine sotto gli auspici dell'Associazione delle regioni frontaliere europee, specialmente nei casi in cui tale cooperazione transfrontaliera non sia stata sviluppata;

6. riconosce il contributo fornito dall'iniziativa comunitaria INTERREG e dall'Assistenza e cooperazione di collegamento per le regioni di confine europee (LACE) alla cooperazione e allo sviluppo transfrontalieri e chiede che questi programmi siano estesi in modo da rendere possibili progetti pilota di cooperazione transfrontaliera in campo sociale e sanitario;

7. rileva il carattere particolarmente gravoso dei controlli materiali ai confini per coloro che vivono e lavorano nelle vicinanze e insiste sul fatto che tutti gli Stati membri hanno l'obbligo giuridico vincolante di eliminare tutti i controlli alle frontiere a decorrere dal 1° gennaio 1993; riconosce tuttavia che ciò avrà importanti implicazioni economiche e sociali, plaude pertanto all'intenzione della Commissione di finanziare la formazione in vista della riqualificazione degli agenti doganali, come richiesto dal Parlamento nella summenzionata risoluzione del 13 febbraio 1992;

8. osserva che la direttiva 90/364 sul diritto di soggiorno (7) e la direttiva 90/365 sul diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (8) sono entrate in vigore il 1° luglio 1992; chiede

(7) G.U. n. L 180 del 13 luglio 1990, pag. 26.

(8) G.U. n. L 180 del 13 luglio 1990, pag. 28.

che la loro attuazione sia rigorosamente sorvegliata dalla Commissione e che esse abbiano un'efficacia diretta laddove gli Stati membri omettano di applicarle;

9. per quanto riguarda il mercato del lavoro nelle regioni di confine,

plaude alla proposta di aggiornare il sistema SEDOC (9),

è nondimeno convinto che per le regioni di frontiera siano necessari specifici strumenti di assegnazione transfrontaliera di posti di lavoro vacanti; al riguardo esorta la Commissione a estendere per quanto possibile a tutte le regioni di confine l'accesso allo strumento JET (Euro Job Transfer) e ad adoperarsi per migliorare e stimolare la cooperazione fra gli uffici di collocamento e gli interlocutori sociali nelle zone frontaliere, ricorrendo oltretutto a europortelli sociali;

riconosce che molti lavoratori frontaliere sono impegnati in lavori temporanei e stagionali e deplora l'assenza di progressi riguardo alle due proposte in sospeso sui lavori atipici (COM(90)0228 e COM(90)0533) (10), insistendo affinché il Consiglio adotti quanto prima posizioni comuni su tali proposte e realizzi rapidi progressi riguardo alla proposta di distacco di lavoratori in altri Stati membri nel quadro della prestazione di servizi COM(91)0230 (11);

10. riconosce il grande numero di rimostranze e lagnanze espresse dai lavoratori frontaliere, causate dalle differenze e dall'assenza di coordinamento tra i sistemi previdenziali nazionali e le casse mutue oltreché i problemi che sempre insorgono nonostante i vigenti regolamenti di coordinamento e in questo contesto invita la Commissione a

(9) G.U. n. L 245 del 26 agosto 1992, pag. 1.

(10) G.U. n. C 224 dell'8 ottobre 1990, pag. 4; G.U. n. C 305 del 5 dicembre 1990, pag. 8.

(11) G.U. n. C 225 del 30 agosto 1991, pag. 6.

proporre una modifica ai regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 onde far sì che:

i familiari a carico di un lavoratore frontaliero possano anch'essi scegliere l'assistenza medica sia nello Stato membro in cui risiedono, sia nello Stato membro in cui il lavoratore presta la sua attività,

i lavoratori frontalieri pensionati oltreché i familiari a loro carico possano scegliere liberamente di ricevere l'assistenza, sia nello Stato membro di residenza sia nello Stato membro competente per il versamento della pensione,

gli Stati membri ottimizzino mediante stipula di accordi reciproci tra le istituzioni competenti le prestazioni mediche da ambo le parti del confine nell'interesse di tutta la popolazione frontiera,

estendere nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 1408/71 il livello di concordanza tra i regimi degli Stati membri riguardo alle condizioni connesse al grado di invalidità;

analizzare le difficoltà registrate quando vengono presi in considerazione ai fini pensionistici i periodi trascorsi in un paese in sede di calcolo del periodo totale di occupazione di un lavoratore che ha prestato servizio in due o più paesi, nonché le disparità fra le pensioni di reversibilità percepite nei vari paesi;

proporre il più rapidamente possibile uno strumento legislativo volto ad agevolare la trasferibilità dei regimi di pensione integrativi prevista nella sua comunicazione del 22 luglio 1991 sullo stesso argomento (SEC(91)1332);

a proporre una nuova strategia sull'età pensionabile e sulle pensioni flessibili, dato che la raccomandazione 82/857 del Consiglio (12) non è stata affatto applicata,

11. reputa che qualsiasi agevolazione fiscale degli Stati membri subordinata alla residenza e ogni altra discriminazione fiscale e doppia imposizione contro i lavoratori frontalieri, costituendo una discriminazione nei loro confronti, sia incompatibile con il Trattato e dovrebbe essere oggetto di ricorsi per infrazione promossi dalla Commissione;

12. plaude alla decisione della Commissione di abbandonare la sua proposta del 1979 per l'armonizzazione delle disposizioni relative all'imposizione sui redditi in relazione alla libera circolazione dei lavoratori (13);

13. riconosce che il completamento dell'Unione economica e monetaria offrirà concreti vantaggi positivi per i lavoratori frontalieri, allontanando i rischi delle fluttuazioni dei tassi di cambio e riducendo i costi dei bonifici bancari; invita la Commissione a sorvegliare nel frattempo l'attuazione della sua raccomandazione sulle transazioni finanziarie transfrontaliere (14) e ad avviare quanto prima il programma d'azione che figura nel suo documento « Pagamenti transfrontalieri più facili: come rimuovere gli ostacoli » (SEC(92)0621);

14. chiede che la Commissione proponga una modifica al regolamento (CEE) n. 1612/68 volta a garantire ai lavoratori frontalieri, nello Stato membro di residenza, tutti i diritti e le prestazioni concessi ai lavoratori nazionali in materia di alloggio;

15. plaude al memorandum della Commissione sulla formazione professionale nella Comunità negli anni '90 ed è convinto che esso definisca obiettivi i quali, se correttamente attuati, potrebbero tornare direttamente a vantaggio dei lavoratori frontalieri; in questo contesto esorta la Commissione a promuovere l'e-

(12) G.U. n. L 357 del 18 dicembre 1982, pag. 27.

(13) G.U. n. C 21 del 26 gennaio 1980, pag. 6.

(14) G.U. n. L 67 15 marzo 1990, pag. 39.

quipollenza dei progetti di formazione professionale organizzati dagli enti locali e dalle parti sociali nelle regioni transfrontaliere;

16. esprime l'auspicio che i datori di lavoro e i prestatori d'opera nelle regioni frontaliere possano disporre di tutte le necessarie informazioni in ordine alla situazione sul mercato di lavoro e alle condizioni di vita e di lavoro in tutta l'area di frontiera e sollecita pertanto gli Stati membri e la Commissione a mettere sufficienti risorse a disposizione delle autorità e delle organizzazioni che si occupano dei problemi dei lavoratori frontaliere e delle loro famiglie; afferma che occorre promuovere attività di formazione e di specializzazione professionale destinate a tali soggetti oltreché l'insediamento di comitati sindacali interregionali, incentivando altresì l'ulteriore sviluppo della rete dei centri europei d'informazione, con specifico riferimento agli eurosportelli sociali;

17. invita la Commissione a esaminare in una relazione la problematica dei lavoratori frontaliere provenienti da paesi terzi, con particolare riferimento agli Stati dell'EFTA e a quelli con cui la Comunità ha stipulato o stipulerà accordi di associazione, così come a esaminare la situazione dei cittadini di Stati terzi legalmente residenti nelle regioni di confine degli Stati membri della Comunità; al riguardo richiama l'attenzione sul fatto che la bocciatura da parte della Svizzera dell'accordo sullo Spazio economico europeo avrà ripercussioni negative per i lavoratori frontaliere che vivono o risiedono in tale paese, in particolare in materia di indennità di disoccupazione e di prestazioni di malattia e maternità;

18. chiede, tenendo conto anche del programma INTERREG, che in futuro

venga maggiormente promossa la dimensione culturale e scolastica delle zone di confine, per esempio scambi di giovani e di alunni, gare sportive, tutela delle lingue regionali, turismo culturale (per evidenziare il retaggio comune), istruzione al plurilinguismo nonché cooperazione tra università e attuazione congiunta di programmi di perfezionamento didattico per insegnanti, essendo opportuno a tal fine sfruttare maggiormente la rete EURO-JEUNES;

19. ritiene che il libero accesso agli istituti di istruzione da entrambe le parti dei confini debba essere garantito al pari del riconoscimento della formazione scolastica e professionale;

20. si aspetta che, anche e soprattutto nell'ambito del programma « MEDIA », venga promossa la cooperazione tra le emittenti televisive, così come quella tra gli editori di riviste e quotidiani nelle zone di confine;

21. chiede alla Commissione di riferire al Parlamento e al Consiglio entro il 1° luglio 1994 circa i progressi realizzati nei settori di cui sopra;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale, alla Confederazione europea dei sindacati, all'UNICE e ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

EGON KLEPSCH
Presidente

